(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato:

1) alla voce relativa all'additivo alimentare E 491 monostearato di sorbitano, la specifica concernente la dicitura «intervallo di congelamento» è sostituita dalla seguente:

«Test di identificazione	mediante indice di acidità, indice di iodio (non più di 4), gascromatografia»;

2) alla voce relativa all'additivo alimentare E 492 tristearato di sorbitano, la specifica concernente la dicitura «intervallo di congelamento» è sostituita dalla seguente:

«Test di identificazione	mediante indice di acidità, indice di iodio (non più di 4), gascromatografia»;

3) alla voce relativa all'additivo alimentare E 495 monopalmitato di sorbitano, la specifica concernente la dicitura «intervallo di congelamento» è sostituita dalla seguente:

«Test di identificazione	mediante indice di acidità, indice di iodio (non più di 4), gascromatografia».

18CE2163